

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2305

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SAVINO

Nuove norme per la determinazione della congruità dei prezzi delle opere pubbliche e per la regolamentazione delle procedure di appalto

Presentata il 25 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Credo che l'eccessiva facilità con cui sono determinati i prezzi di appalto delle opere pubbliche costituisca uno dei nodi principali della « questione morale ». Se infatti i prezzi fossero davvero corrispondenti ai costi verrebbe a mancare *ab imis* la condizione che consente il « fenomeno » delle tangenti.

Di conseguenza credo indispensabile eliminare tale condizione istituendo un organismo, l'Osservatorio nazionale dei prezzi, con il compito di individuarne la giusta misura con l'aiuto di strutture di studio e di ricerca operanti nell'università (le facoltà di ingegneria) e con l'adozione di procedure che assicurino l'obiettività di calcolo.

Tale organismo dovrebbe altresì provvedere al controllo della congruità dei prezzi effettivamente praticati, procedendo — quanto meno — alla verifica su « campione » del 10 per cento degli appalti in espletamento nel corso di ciascun bimestre.

Per rendere più efficace il controllo sono ovviamente previste le sanzioni di cui all'articolo 5 della presente proposta.

Altri nodi importanti della « questione appalti » credo risiedano:

1) nell'incredibile pluralità ed « occasionalità » delle stazioni appaltanti (persino la commissione tecnica per la torre di Pisa è stata dotata di questi poteri!);

2) nella genericità delle progettazioni;

3) nell'arbitrarietà della revisione prezzi che ne deriva;

4) nella lunghezza ed incertezza dei tempi di realizzazione.

La proposta che, pertanto, ho l'onore di sottoporre alla vostra considerazione affronta questi « nodi »:

a) individuando nelle province o nelle aziende costituite dai comuni, nell'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e nelle Ferrovie dello Stato le sole « stazioni appaltanti » possibili e consentendo così la specializzazione dei suddetti enti o aziende e una maggiore possibilità di controllare il loro operato;

b) prescrivendo l'esecutività delle progettazioni;

c) escludendo la revisione dei prezzi oltre i tempi previsti dalla progettazione ed assicurando, in contropartita, l'aggiornamento dei costi allo scadere di ciascun quadrimestre;

d) valorizzando il fattore tempo nell'attribuzione dell'appalto e incentivando la capacità organizzativa dell'impresa oltre che l'interesse del direttore dei lavori.

Onorevoli colleghi, sebbene la materia presenti molti altri aspetti, ritengo che non possa essere utilmente risolta senza la soluzione dei nodi segnalati in questa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Osservatorio nazionale dei prezzi).

1. Al fine di evitare che i prezzi indicati nei capitolati di appalto non corrispondano ai costi reali di mercato, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici l'Osservatorio nazionale dei prezzi (ONP), con il compito di:

a) determinare ed aggiornare, con le procedure di cui all'articolo 2, le medie dei costi delle opere pubbliche per tipologia, per voci merceologiche e per regione;

b) pubblicare in un apposito bollettino quadrimestrale i dati di cui alla lettera a);

c) controllare la corrispondenza dei prezzi indicati nei capitolati d'appalto con la media dei costi indicati dal bollettino di cui alla lettera b) per la regione interessata, anche adottando il metodo della verifica a campione per il controllo di non meno del 10 per cento delle opere appaltate in ogni bimestre.

ART. 2.

(Individuazione della media dei prezzi).

1. Le facoltà di ingegneria presso le università degli studi, anche in collaborazione con altra facoltà o istituto specializzato in analoga materia della medesima università, analizzano i prezzi delle opere pubbliche sul mercato nazionale e su quello europeo, ne ricavano dei valori obiettivamente congrui, distinti ai sensi della lettera a) dell'articolo 1, e li comunicano trimestralmente all'ONP, in busta sigillata, a cura del responsabile annualmente indicato dal consiglio di facoltà.

2. L'ONP estrae a sorte dieci buste tra quelle pervenute, purché il loro numero complessivo non sia inferiore a quindici, e calcola, sulla base dei dati in esse contenuti e per ciascuna regione, le medie di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1.

ART. 3.

(Enti appaltanti).

1. Gli appalti delle opere pubbliche sono espletati esclusivamente:

a) dalle province per le opere relative ai compiti di loro competenza o delegati e per gli immobili di loro proprietà;

b) dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) e dalle Ferrovie dello Stato SpA per le opere relative alle strade e alle ferrovie nazionali o, comunque, interprovinciali;

c) da apposite aziende, costituite entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dai comuni o da consorzi intercomunali, per tutte le altre opere.

ART. 4.

(Procedure d'appalto e di aggiornamento dei prezzi).

1. La procedura d'appalto può essere espletata soltanto dopo l'approvazione, anche con esplicito riferimento alla congruità dei prezzi, del progetto esecutivo, il quale deve prevedere i tempi di realizzazione, di collaudo e di consegna dell'opera.

2. I criteri di valutazione delle offerte comprendono lo specifico riferimento ai tempi di cui al comma 1.

3. Sulla base delle comunicazioni dell'ONP e con la medesima cadenza quadrimestrale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), l'ufficio tecnico dell'ente appaltante provvede all'aggiornamento dei prezzi.

4. L'aggiornamento di cui al comma 3 è escluso per il periodo successivo a

quello previsto nel progetto per il completamento dei lavori, quali che siano le cause del ritardo.

5. Nel contratto d'appalto sono previste penali di ammontare progressivamente più elevato in caso di mancato rispetto dei termini di consegna.

6. L'incidenza dei costi della progettazione è calcolata sul costo originariamente previsto dal progetto. Il responsabile della direzione dei lavori riceve un compenso diminuito del 20 per cento, rispetto alle vigenti parcelle professionali, ove non siano rispettati i tempi previsti dal progetto.

ART. 5.

(Sanzioni).

1. Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente legge al fine di arrecare a sé o ad altri un vantaggio patrimoniale è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

2. Alla sentenza definitiva di condanna per il reato di cui al comma 1 consegue l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.